



Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti
Fabbricati rurali strumentali	esenti
Fabbricati occupati abusivamente A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.	Esenti
Immobili adibiti ad abitazione principale, assimilati e pertinenze, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9	0,455 % detrazione €. 200,00
Immobili adibiti ad abitazione principale, assimilati e relative pertinenze, esclusi quelli classificati nella categoria catastali A1, A8 ed A9. L'esenzione si applica nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7. Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, si applica ad una sola unità immobiliare.	Esenti  Esenti

**IMU pensionati esteri, l'imposta da pagare per i possessori di un immobile non locato, né in comodato d'uso, è confermata al 50 %, per i titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Nel caso in cui gli stessi possiedano un immobile, che non sia in affitto o in comodato d'uso, potranno pagare l'imposta nella misura del 50 %.**

**Occorre presentare apposita domanda con documentazione attestante pensione estera.**

## IMU Titolari di beni merce e riduzione comodato

I titolari di beni merce ed i soggetti aventi diritto alla riduzione per contratto di comodato, debitamente registrato, devono fare variazione imu con indicazione dei beni oggetto dell'esenzione/riduzione, da presentare di massima entro il 31 ottobre dell'anno successivo.

### DESTINAZIONE DELL'IMPOSTA

Immobili Categoria "D"	0,76% Stato (Codice Tributo 3925)
	0,235% Comune (Codice Tributo 3930)
Tutti gli altri immobili	Interamente al Comune

### MODALITA' DI PAGAMENTO

- Prima rata entro il 17 GIUGNO 2024, pari al 50% dell'imposta annua dovuta.
- Seconda rata entro il 16 DICEMBRE 2024, a saldo dell'imposta annua dovuta.

**N.B. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 17 GIUGNO 2024.**

### VERSAMENTO

Tramite modello F24, esente da commissioni, presso tutte le banche e gli uffici postali

### CODICE CATASTALE COMUNE PER VERSAMENTO CON MODELLO F24

Morazzone

F711

### IMPORTO MINIMO

Non si procede al versamento del tributo qualora l'importo dovuto sia inferiore a € 5,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto o saldo. Se la rata d'acconto è di importo inferiore a € 5,00 si versa tutto a saldo.

### CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO CON MODELLO F24

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
IMU – Abitazione principale e pertinenze	3912
IMU – Aree fabbricabili	3916
IMU – Altri fabbricati	3918
IMU – immobili in categoria D – quota Comune	3930
IMU – immobili in categoria D – quota Stato	3925

Sul sito Internet del Comune [www.comune.morazzone.va.it](http://www.comune.morazzone.va.it) è disponibile il software per il calcolo dell'IMU, comprensivo di stampa del modello F24.

Per ulteriori chiarimenti e casistiche particolari è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi tel. 0332/872627-30 e-mail [affarigenerali@comune.morazzone.legalmailpa.it](mailto:affarigenerali@comune.morazzone.legalmailpa.it)

Morazzone, 25/03/2024

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali/Finanziario  
Dott.ssa Laura Pianta